

Deliberazione della Giunta Regionale 13 aprile 2018, n. 14-6738

**Regolamento (UE) 1305/2013 e s.m.i. e PSR del Piemonte 2014-2020: sostegno allo sviluppo rurale mediante il fondo FEASR. Campagna 2018: presentazione di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno) ai sensi della misura 11 "Agricoltura biologica", operazione 11.2.1 del PSR 2014-2020.**

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Visto il reg. (UE) n. 1305 del 17.12.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) che, nell'ambito della politica agricola comune, definisce gli obiettivi e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e delinea il contesto strategico e le misure da adottare per attuare la politica di sviluppo rurale;

richiamato in particolare l'articolo 29 "Agricoltura biologica" del reg. (UE)1305/2013, che prevede impegni aventi durata quinquennale con pagamenti per i beneficiari a cadenza annuale e il cui sostegno è limitato ai massimali dell'Allegato II del medesimo regolamento;

tenuto conto che il reg. (UE) n. 1306 del 17.12.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il finanziamento, la gestione ed il monitoraggio della politica agricola comune individua agli articoli 3 e 5 il FEASR come lo strumento atto al finanziamento delle misure di sviluppo rurale in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione;

visto in particolare che ai sensi dell'articolo 38, par. 1 del reg. (UE) n. 1306/2013 (riguardante il disimpegno automatico dal bilancio europeo) la parte di un impegno di bilancio relativo ad un Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 può essere utilizzata entro il 3° anno successivo all'anno del corrispettivo impegno di bilancio e che superato il 3° anno la Commissione dell'Unione Europea procede al disimpegno automatico della parte di bilancio non utilizzata o le cui dichiarazioni di spesa non siano conformi;

visto il reg. (UE) n. 1307 del 17.12.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme sui pagamenti diretti che prevede criteri ed attività minime e le pratiche benefiche per il clima e l'ambiente (art. 43) e il sostegno accoppiato (art. 52);

visto il reg. delegato (UE) n. 640 dell'11 marzo 2014 della Commissione e s.m.i. che integra il reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili, tra l'altro, allo sviluppo rurale;

visto il reg. (UE) n. 807 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra talune disposizioni del reg. (UE) n. 1305/2013, introduce disposizioni transitorie ed all'art. 9 prevede l'esclusione del doppio finanziamento delle pratiche aventi similitudini con le pratiche benefiche per il clima e l'ambiente (inverdimento e pratiche equivalenti) e con il sostegno accoppiato di cui rispettivamente agli articoli 43 e 52 del reg. (UE) n. 1307/2013 e considerato che tale regola potrà provocare riduzioni del livello unitario dei premi;

visto il reg. (UE) n. 809 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

richiamato in particolare l'art. 17 del reg. (UE) 809/2014 che dispone l'obbligo di gestire in forma grafica le domande di aiuto cofinanziate dalla UE, al fine di identificare tutte le parcelle agricole e/o le superfici non agricole dell'azienda, attraverso strumenti geospaziali;

visto il reg. (UE) n. 2017/2393 del 13 dicembre 2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica, tra l'altro, i regolamenti (UE)1305, 1306 e 1307 del 2013;

visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Piemonte, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 7456 del 28.10.2015 e adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 29-2396 del 9.11.2015;

viste le modifiche apportate al PSR ed approvate dalla Commissione europea mediante le Decisioni C (2017) 1430 del 23 febbraio 2017 e C (2017)7435 del 31 ottobre 2017, recepite dalla Giunta Regionale rispettivamente con Deliberazione della Giunta regionale n. 44-6043 del 1° dicembre 2017 e DGR n. 15-4760 del 13 marzo 2017 e, in ultimo, mediante la Decisione C (2018) 1288 del 26 febbraio 2018 recepita dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 26-6621 del 16 marzo 2018;

preso atto in particolare dei trasferimenti finanziari operati anche a favore della Misura 11 “Agricoltura biologica”, composta da 2 operazioni 11.1.1 *Conversione agli impegni dell’agricoltura biologica* e 11.2.1 *Mantenimento degli impegni dell’agricoltura biologica*, nell’ambito della citata ultima modifica del PSR;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 21-3089 del 29.03.2016 avente per oggetto “Regolamento (UE) 1305/2013 e s.m.i.: sostegno allo sviluppo rurale mediante il fondo FEASR. Campagna 2016: presentazione di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno e di pagamento) ai sensi della misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali e della misura 11 Agricoltura biologica del PSR 2014-2020” mediante la quale, tra l’altro:

- è stata stabilita la presentazione di nuovi impegni giuridici ai sensi della misura 11, operazione 11.1 *Conversione agli impegni dell’agricoltura biologica* e
- sono stati destinati, per il finanziamento delle domande descritte, € 6.000.000 di spesa pubblica totale ripartiti in quota UE per € 2.587.200,00, quota statale per € 2.388.960,00 e quota regionale per € 1.023.840,00, che hanno trovato copertura finanziaria con l’impegno n. 775/2014 assunto sul capitolo di spesa 262963/2014 (Missione 16 – Programma 01) e con l’impegno n. 936/2016 assunto sul capitolo di spesa 262963/2016 (Missione 16 – Programma 01);

dato atto, inoltre, che:

in attuazione del punto 7) del dispositivo della suddetta DGR 21-3089 che ha demandato la Direzione Regionale 17 Agricoltura a svolgere le procedure per l’approvazione delle disposizioni (bando) per l’assunzione dei nuovi impegni, è stata approvata la determinazione dirigenziale (DD) n. 249 del 21.04.2016 avente per oggetto “Disposizioni applicative per la campagna 2016 riguardanti la presentazione delle domande di sostegno (e di pagamento) della misura 1, operazione 11.1.1 “Conversione agli impegni dell’agricoltura biologica” del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte ai sensi della DGR n. 21-3089 del 29/03/2016”;

mediante la graduatoria approvata in allegato alla Determinazione dirigenziale n. 1045 del 9 novembre 2016 è stata stabilita l’ammissibilità e la finanziabilità delle domande pervenute, oggetto delle istruttorie dei Settori regionali agricoltura del territorio;

tenuto conto del fatto che agli operatori praticanti da almeno 3 anni la produzione biologica (di cui ai regolamenti CE n. 834/2007 e n 889/2008 e s.m.i.), potenzialmente idonei a partecipare all’operazione 11.2.1 non è ancora stata offerta la possibilità di partecipare ad un bando nell’ambito del vigente PSR, dopo l’ultimo bando approvato nel 2015 ai sensi dell’analogo azione 214.2 *Applicazione delle tecniche di produzione biologica* del PSR 2007-2013;

richiamato che in aggiunta al sostegno per gli impegni di base della Misura 11, operazione 11.2.1, il PSR prevedrebbe la possibilità per le aziende biologiche di adottare anche gli impegni aggiuntivi facoltativi (quali ad es. l’inerbimento controllato dei vigneti e frutteti, la manutenzione dei nidi artificiali, ecc.) dell’operazione 10.1.1 “Produzione integrata” della Misura 10 “Pagamenti agroambientali” e gravanti finanziariamente sull’operazione 10.1.1;

dato atto della mancanza di risorse disponibili nella citata operazione 10.1.1 per i suddetti impegni aggiuntivi;

stabilito, pertanto, di destinare 6 milioni di € di spesa pubblica totale nell'ambito delle risorse risultanti nella dotazione di cui alla tabella finanziaria 10 del PSR per la Misura 11, per emanare un bando nel 2018 relativo all'operazione 11.2.1 Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica e di non consentire l'adesione ulteriore agli impegni aggiuntivi facoltativi ma unicamente agli impegni di base dell'operazione 11.2.1;

visto che gli articoli 47, 48 e 49 del reg. (UE) 1303/2013 e l'articolo 74 del reg. (UE) 1305/2013 ed il paragrafo 15.2 del PSR 2014-2020 prevedono l'istituzione del Comitato di sorveglianza che, tra l'altro, ha il compito di emettere un parere in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati, entro 4 mesi dall'approvazione del PSR;

preso atto che tale Comitato, istituito con DGR n. 30-2397 del 9 novembre 2015, è stato convocato per la prima volta in riunione plenaria nelle date del 26 e 27 novembre 2015, esaminando, tra gli altri, i criteri di selezione della Misura 11 ed esprimendo parere in merito;

richiamato che la programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020 prevede, ai sensi della delibera CIPE 10/2015, le seguenti quote di finanziamento della spesa:

- 43,120% quota FEASR;
- 39,816% quota nazionale;
- 17,064% quota regionale

dato atto che:

la gestione dei flussi finanziari del PSR 2014-2020 è effettuata, dal punto di vista operativo, dall'Organismo pagatore ARPEA e che i contributi sono co-finanziati con i fondi provenienti da tre fonti separate, secondo il seguente schema:

- la quota Comunitaria a carico del FEASR (pari al 43,12 % del totale) è versata direttamente dalla UE all'organismo pagatore;
- la quota Nazionale e Regionale (pari al 56,880 % del totale) è suddivisa per il 70% a carico dello Stato (pari al 39,816 % del totale) che la versa direttamente all'organismo pagatore e per il 30% a carico della Regione Piemonte (pari al 17,064 % del totale) che, sulla base delle risorse finanziarie stanziare in competenza sull'apposito capitolo di spesa 262963 (Missione 16 Programma 1) del Bilancio di previsione finanziario della Regione Piemonte, viene, di volta in volta, impegnata e liquidata ad ARPEA con Determinazioni dirigenziali dalla Direzione Agricoltura e successivamente trasferita all'Organismo pagatore;

visto l'articolo 9 della L.R. 1 del 5 febbraio 2014 relativo a misure per la transizione della programmazione 2007-2013 alla programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale ed al finanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 con cui, per il periodo di programmazione 2014-2020 è autorizzata la spesa di 27 milioni per ciascun esercizio finanziario dal 2014 al 2020;

richiamato, inoltre, che il finanziamento delle domande di cui al presente provvedimento per € 6 milioni di spesa pubblica totale con risorse a carico del piano finanziario del PSR 2014-2020 è così suddiviso: quota UE a carico del FEASR per € 2587.200,00, quota Stato per € 2.388.960,00 e quota Regione per € 1.023.840,00;

vista la Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4. "Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020";

dato atto che, per quanto riguarda il presente provvedimento, la quota regionale pari ad euro 1.023.840,00 (unico onere a carico del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 della Regione Piemonte) trova copertura finanziaria con l'impegno n. 7/2019 di € 27.000.000,00 assunto sul capitolo di spesa 262963/2019 (Missione 16 Programma 1); tali risorse finanziarie, attualmente impegnate, sono state finora utilizzate per € 17.258.911,08 e che, pertanto, risultano disponibili € 9.741.088,92;

vista la legge regionale 21.06.2002, n. 16 che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari;

visto l'art. 12 della legge regionale n. 35 del 13/11/2006 che ha modificato la l.r. n. 16 del 21/06/2002 stabilendo l'istituzione dell'ARPEA – Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura;

preso atto che l'ARPEA è riconosciuta dal Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1003 del 25/01/2008 come organismo pagatore (ai sensi del reg. CE 885/06) sul territorio della regione Piemonte e che essa gestisce i flussi finanziari dei Programmi di Sviluppo Rurale dal punto di vista operativo;

visto che il Regolamento di funzionamento dell'A.R.P.E.A. prevede, tra l'altro, che:

- l'ARPEA possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola),
- l'ARPEA possa delegare, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti esterni alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico;

vista la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23, articolo 8 commi 1 e 2, che ha assegnato alla Regione le funzioni in agricoltura già esercitate dalle Province e dalle Comunità montane;

ritenuto, pertanto, di demandare il Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile della Direzione regionale 17 Agricoltura ad adottare gli atti ed i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, tenendo conto che verranno applicate alle domande di sostegno (che nel primo anno costituiscono anche domande di pagamento) le seguenti condizioni:

- rispetto degli impegni tecnici dell'operazione in oggetto aventi durata quinquennale;
- regime dei controlli di cui al reg. (UE) n. 1306/2013 e al reg. (UE) n. 640/2014 e s.m.i.;
- criteri e requisiti obbligatori (condizionalità) di cui al reg. (UE) 1306/2013, criteri e attività minime stabiliti dal reg. (UE) 1307/2013 nonché requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- esclusione del doppio finanziamento (art. 9 del reg. (UE) n. 807/2014) delle pratiche aventi similitudini con le pratiche benefiche per il clima e l'ambiente (inverdimento e pratiche equivalenti) e con il sostegno accoppiato di cui rispettivamente agli articoli 43 e 52 del reg. (UE) n. 1307/2013 che potrà provocare riduzioni del livello unitario dei premi;

richiamato il capitolo 8.2.10.3.2.6 del PSR 2014-2020 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità e di esclusione della Misura 11, operazione 11.2.1;

preso atto dei criteri di selezione e dei relativi punteggi per la formazione delle graduatorie che sono stati sottoposti al parere del Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020 nel corso della riunione plenaria del 26 e 27 novembre 2015;

visti i termini per la presentazione delle domande di pagamento che, nel primo anno delle domande di cui alla suddetta Misura, coincidono con le domande di sostegno, delle domande di modifica e gli altri termini previsti dai regolamenti (UE) n. 640 e n. 809 della Commissione in data 11 marzo e 19 luglio 2014;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 41-4515 del 29.12.2016 per lo svolgimento ed i termini dei procedimenti amministrativi relativi alla Misura 11;

dato atto che la presente non comporta ulteriori oneri di spesa per il Bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa di cui alla deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, all'unanimità,

*delibera*

in riferimento al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 approvato con DGR n. 29-2396 del 9.11.2015 e in ultimo con DGR n. 26-6621 del 16.03.2018 e alla Misura 11 "Agricoltura biologica":

- 1) di stabilire la presentazione di nuovi impegni giuridici anche denominati domande di sostegno per l'anno 2018 ai sensi della Sottomisura 11.2, operazione 11.2.1 "Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica";
- 2) di destinare a tal fine € 6.000.000 di spesa pubblica totale, di cui alla dotazione finanziaria del PSR 2014-2020, che per la quota regionale di € 1.023.840,00 (17,064% di € 6.000.000,00) (unico

onere a carico del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 della Regione Piemonte) trovano copertura finanziaria con l'impegno 7/2019 di € 27000.000,00 assunto sul capitolo di spesa 262963/2019 (Missione 16 - Programma 01);

- 3) di applicare le condizioni di ammissibilità per l'accesso al sostegno della misura 11 di cui al capitolo 8.2.10.3.2.6 del PSR 2014-2020 e, per la formazione delle graduatorie, i criteri di selezione sottoposti al Comitato di sorveglianza dello sviluppo rurale;
- 4) di stabilire che le domande di sostegno di cui al punto 1 riguardino esclusivamente gli impegni di base della Misura 11, operazione 11.2.1, non consentendo l'adesione agli impegni aggiuntivi facoltativi collegati all'operazione 10.1.1 "Produzione integrata" della Misura 10 "Pagamenti agroambientali", a causa dell'esaurimento della copertura finanziaria finora reperita nella dotazione della citata operazione 10.1.1;
- 5) di attenersi ai termini per la presentazione delle domande e agli altri termini previsti dai regolamenti della Commissione (UE) n. 640 e s.m.i. dell'11 marzo 2014 e n. 809 del 17 luglio 2014;
- 6) di dare atto che i termini dei procedimenti riguardanti la misura 11 sono stati approvati con la DGR n. 41-4515 del 29.12.2016;
- 7) di demandare alla Direzione agricoltura Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile di adottare gli atti ed i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, tenendo conto che verranno applicate alle domande di sostegno (che nel primo anno costituiscono anche domande di pagamento) le seguenti condizioni:
  - rispetto degli impegni tecnici dell'operazione in oggetto aventi durata quinquennale;
  - regime dei controlli di cui al reg. (UE) n. 1306/2013 e al reg. (UE) n. 640/2014 e s.m.i.;
  - criteri e requisiti obbligatori (condizionalità) di cui al reg. (UE) 1306/2013, criteri e attività minime stabiliti dal reg. (UE) 1307/2013 nonché requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
  - esclusione del doppio finanziamento (art. 9 del reg. (UE) n. 807/2014) delle pratiche aventi similitudini con le pratiche benefiche per il clima e l'ambiente (inverdimento e pratiche equivalenti) e con il sostegno accoppiato di cui rispettivamente agli articoli 43 e 52 del reg. (UE) n. 1307/2013 che potrà provocare riduzioni del livello unitario dei premi;

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)